



CITTA' DI TRICASE

Ordinanza N. 159 del 02/08/2019

PROPOSTA N.ro 159 del Settore SETTORE POLIZIA LOCALE Ufficio RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 57/2019 E PROVVEDIMENTI CONNESSI. VARIAZIONE DEGLI ORARI DI VIGENZA DELL'AREA PEDONALE PER LA VIA TEMPIO E LA PIAZZA DON TONINO BELLO.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 162 del 01/06/2018 con la quale si è dato indirizzo al Responsabile del servizio interessato di emettere appositi provvedimenti attuativi dell'area pedonale individuata, in via sperimentale per anni uno, nella Via Tempio, nella Piazza Don Tonino Bello, nella Piazza Pisanelli e nella Via Marina Porto nel tratto della stessa compreso tra la suddetta Piazza Pisanelli e l'intersezione con Via Marina Serra;

VISTA la Determinazione n. 33 del 26/06/2018, a firma del sottoscritto, con cui si affidava alla Project Automation s.p.a. da Monza, tramite stipulazione di apposito contratto di noleggio della durata di anni uno, la fornitura e posa in opera di n. tre varchi dotati delle necessarie infrastrutture elettroniche ed informatiche atte a video – sorvegliare l'istituenda area pedonale;

VISTA la nota prot. n. 9753 del 12/06/2018, a firma del sottoscritto ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui veniva fornito riscontro con nota prot. n. U.0005077 del 26/07/2018 a firma dell'Ing. Antoniazzi, nonché la successiva nota prot. n. 13416 del 16/08/2018, sempre a firma del sottoscritto ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tutto al fine di espletare gli incombeni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999;

VISTA la nota prot. n. 0015484 del 13/08/2018 a firma del Soprintendente per i beni archeologici le belle arti ed il paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e, in riscontro, la successiva nota, a firma del sottoscritto, prot. n. 13423 del 16/08/2018;

VISTE le schede di collaudo, datate 18/03/2019, dei tre varchi previsti nonché la dichiarazione di conformità, datata 14/03/2019, degli apparecchi installati rispetto ai Decreti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informatici e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. nn. 2528/2011, 3245/2011, 6268/2011, 6408/2012, 2429/2013, 4290/2014;

VISTO il verbale di regolare esecuzione e collaudo del 18/03/2019, avente ad oggetto il noleggio di n. tre varchi per area pedonale per la durata di dodici mesi;

VISTA la nota prot. 5523 del 03/04/2019 a firma del Sindaco Avv. Carlo Chiuri con cui, ai sensi del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 e del Provvedimento dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008, veniva individuato, rispettivamente, il responsabile del trattamento dei dati personali e l'Amministratore di Sistema;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 09/04/2019 con cui è stato adottato il disciplinare per la concessione delle autorizzazioni per il transito e la sosta nell'area pedonale istituita con il precedente atto deliberativo n. 162/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 57 del 16/04/2019, a firma del sottoscritto, con cui è stata istituita, sulla scorta dei atti summenzionati, l'area pedonale così come da Delibera di Giunta di indirizzo n. 162 del 01/06/2018;

VISTA la nota prot. n. 5355 del 12/07/2019, proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui veniva evidenziata la particolare situazione della Piazza Don Tonino Bello (e, conseguentemente, della Via Tempio), che, ad oggi, a seguito del completamento dei lavori di restauro è stata resa fisicamente inaccessibile con la realizzazione di un marciapiede;

CONSIDERATO che sono cessate, come comunicato con nota prot. n. 12193 del 29/07/2019 dalla Ditta Incaricata, le esigenze legate ai lavori di sistemazione della summenzionata Piazza Don Tonino Bello e pertanto è necessario revocare l'interdizione del transito veicolare già disposta con ordinanza n. 16 del 18/01/2018 a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale;

VALUTATO che tutti gli interventi, incluso quanto disposto con la presente ordinanza di modifica alla precedente Ordinanza n. n. 57 del 16/04/2019, mantengono carattere sperimentale per la medesima durata già stabilita con precedente ordinanza;

VISTA la Delibera di Giunta n. 161 del 25/07/2019 con cui veniva fornito indirizzo al Responsabile del Servizio di modificare, per i motivi nello stesso atto riportati, con riferimento alla sola Via Tempio ed alla Piazza Don Tonino Bello, l'estensione temporale dell'area pedonale, stabilendosi che la stessa abbia vigenza dalle ore 11:30 alle ore 17:00 nonché dalle ore 19:30 alle ore 09:00 di tutti i giorni dell'anno;

CONSIDERATO che la modifica prospettata non ha incidenza alcuna sulle altre Vie e Piazze contermini interessate dall'area pedonale, in quanto la nuova disciplina degli orari di accesso alla Via Tempio ed alla Piazza Don Tonino Bello è più restrittiva ed, inoltre, la vigente disciplina della circolazione stradale interna all'area pedonale stessa non consente l'accesso di veicoli dalla Piazza Pisanelli alla Piazza Don Tonino Bello;

VALUTATO quanto disposto dall'art. 36 del C.d.S. e la più recente e significativa giurisprudenza allo stesso collegata, la quale ha avuto modo di specificare come *“Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Giust. Amm. Regione Sicilia, 5 febbraio 2010 n. 144; TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1509/2013; TAR Basilicata, 6 settembre 2012 n. 415; TAR Catanzaro Sez. II 11 febbraio 2011 n. 211), la mancata adozione del PUT ex art. 36 del codice della strada non impedisce l'istituzione dell'area pedonale o della ZTL di cui al precedente art. 7, comma 9, sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del PUT rispetto a tali dispositivi, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia.”* (TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 4139/2015 e, di identico tenore, anche TAR Roma, Sez. II, n. 12247/2015 nonché TAR Milano, Sez. III, n. 2886/2015);

VISTI:

lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 107 dello stesso provvedimento;
l'art. 3 punto 2), l'art. 5 comma 3), l'art. 6 comma 4), l'art. 7 comma 1) e 9) e l'art. 36 del C.d.S.,
nonché, il Regolamento di Esecuzione dello stesso approvato con D.P.R. n. 495/1992;
il D. Lgs. 196/2003 ed il provvedimento del Garante della Privacy del 29 Novembre 2000 nonché il provvedimento del Garante della Privacy del 8 Aprile 2010;
il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27/04/2016;
il D.P.R. n. 250/1999;
il Decreto Sindacale n° 23 del 24.05.2019;

ORDINA

Con decorrenza dal 06/08/2019:

1. che sia revocata l'ordinanza n. 16 del 18/01/2018;

e, per i motivi in premessa indicati, a parziale modifica di quanto stabilito al punto 1) dell'Ordinanza n. 57 del 16/04/2019:

2. che l'area pedonale interessante la Via Tempio e la Piazza Don Tonino Bello, per ogni giorno dell'anno, abbia vigenza dalle ore 11:30 alle ore 17:00 nonché dalle ore 19:30 alle ore 09:00 del giorno successivo;
3. che restino fermi, in quanto non espressamente derogati, tutti i provvedimenti già adottati con l'Ordinanza n. 57 del 16/04/2019;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Tricase, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni accessorie.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, in base a quanto disposto dall'art 37 del D.lgs 285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla

pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.lgs 02 luglio 2010, n° 104.

Si notificchi a:

Comando Stazione CC.
Comando Tenenza G.d.F.
Comando Vigili del Fuoco
Centrale Operativa 118
Tricase, 02 Agosto 2019

T R I C A S E
T R I C A S E
T R I C A S E
L E C C E

**IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Angelo G. LANZILOTTI)**

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa *ex art. 3 D.Lgs. 39/1993*)

Tricase, lì 02/08/2019

Il Dirigente

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ LANZILOTTI ANGELO